



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 15 del 31/01/2023

**OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO AL TAR DELLA LOMBARDIA
AVVERSO ORDINANZA N°90/2022 DEL 21/11/2022**

L'anno **duemilaventitre** addì **trentuno** del mese di **gennaio** alle ore **18:30** nella sala giunta comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa anche in materia di Covid-19, si sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

CAVALLIN MARCO	SINDACO	Presente
ZAINI CECILIA	VICE SINDACO	Presente
COLOMBO MAURIZIO	ASSESSORE	Presente
FILPA MONICA	ASSESSORE	Presente
ANDREOLETTI CLAUDIO	ASSESSORE	Presente
TORTOSA MAURIZIO	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Con l'intervento e l'opera del Dott.ssa Maria Conte .

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, l'Arch. Marco Cavallin che dichiara valida la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO AL T.A.R. DELLA LOMBARDIA AVVERSO ORDINANZA N°90 DEL 21/11/2022.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 20.01.2023 con protocollo atti n. 969 è stato notificato a questa Amministrazione il Ricorso al T.A.R. Lombardia di Milano per l'annullamento dell'ordinanza n° 90/2022, emessa il 21.11.2022, avente ad oggetto "Ordinanza di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi - artt. 27 comma 2 e 31 commi 1 e 3 del d.p.r. n. 380 del 06.06.2001 e s.m.i.";

Considerato che l'istante chiede l'annullamento dell'ordinanza 90/2022, previa sospensione cautelare e che quindi risulta necessario ed urgente provvedere alla costituzione in giudizio dell'Ente;

Considerato che, avverso i provvedimenti amministrativi è ammesso il ricorso giurisdizionale ordinario al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni e il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data della notifica;

Vista la relazione del 23.01.2023 del Responsabile del Settore Tecnico indirizzata alla Giunta Comunale, esaminata nella seduta del 24.01.2023;

Richiamato l'art. 29 comma 4 dello Statuto Comunale che attribuisce la competenza alla Giunta l'autorizzazione di stare in giudizio, promuovere, conciliare o transigere le liti, individuando altresì i legali per la difesa delle ragioni del Comune;

Visto l'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120;

Visto il preventivo di spesa da parte dell' Avv. Antonio Chierichetti di Busto Arsizio prot. n. 1314 in data 27.01.2023 e relativo disciplinare d'incarico che prevede, per le prestazioni professionali relative alla difesa in primo grado avanti al TAR Lombardia la somma totale di € 6.145,60;

Considerato che la spesa verrà imputata sul capitolo di spesa 10301111050/0 "Spese per liti arbitraggi e risarcimenti" del bilancio di previsione 2022-2024, esigibilità 2023, che presenta la voluta disponibilità di fondi,

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica dal responsabile del settore interessato e di regolarità contabile dal responsabile del settore Economico/Finanziario di cui all'art. 49, comma 1 e s.m.i. del T.U.E.L. 267 del D.Lgs 18/08/2000 che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;

Per propria competenza ai sensi dell'art.29 dello Statuto Comunale e dell'art.48 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- Di resistere in giudizio avanti il TAR Lombardia per il ricorso notificato all'Ente in data 20.01.2023 con protocollo n. 969 avverso l'ordinanza n. 90 emessa in data 21.11.2022;
- di autorizzare il Sindaco arch. Marco Cavallin a costituirsi in giudizio al fine di resistere avanti al T.A.R. per la Lombardia di Milano;
- di individuare, visto il preventivo prot. n. 1314 del 27.01.2023 e relativo disciplinare d'incarico e ai sensi e per quanto in premessa esposto, l'Avv. Antonio Chierichetti di Busto Arsizio, quale legale ai fini della costituzione in giudizio avanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel procedimento giurisdizionale in argomento;
- di dare mandato al funzionario responsabile del settore Amministrativo affinché provveda ad istruire ogni atto conseguente al presente provvedimento;

Con unanime, favorevole, successiva e separata votazione, palesemente espressa, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 stante l'urgenza di costituirsi in giudizio.



COMUNE DI INDUNO OLONA
Provincia di Varese

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **6** del **31.01.2023**

IL SINDACO
Arch. Marco Cavallin

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott,ssa Maria Conte